

Publicato il 09/05/2024

N. 00932/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01822/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1822 del 2024, proposto da

-OMISSIS- nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore, -
OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Michela Antolino e **Paola
Flammia**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del Sindaco pro tempore,
capofila dell'Ambito 28, rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Carlino, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Campania, in persona del Presidente della g.r. pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria definitiva degli ammessi al “programma regionale assegni di cura FNA 2022/2024”, pubblicata sul Sito Internet del Comune di San Giorgio a Cremano il 14 febbraio 2024 e successivamente rettificata in data 15 marzo 2024, dalla quale risulta che la minore -OMISSIS- identificata col numero -OMISSIS- è stata ammessa ma non finanziabile, rientrando nella “disabilità gravissima 2° criterio di priorità PT 11”;
- del D.D. RCG n° 310/2024 del 14/02/2024 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi al programma regionale assegni di cura FNA 22/24 Ambito Territoriale 28;
- del DD RGC 546/2024 del 15.03.2024 di rettifica della graduatoria definitiva degli ammessi al programma regionale assegni di cura FNA 22/24 Ambito Territoriale 28;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi anche di estremi non conosciuti e di natura regolamentare e programmatoria ivi espressamente compresi quelli inerenti l'attività istruttoria e l'attribuzione dei relativi punteggi nonché, per quanto di ragione, l'avviso pubblico dell'Ambito Territoriale 28, avente ad oggetto” Programma regionale di Assegni di Cura ex DGR 121/23 – FNA 2022-2024”, il richiamato DD RGC 969/2023 e la DGRC 121/2023, con gli allegati A e B;
- del provvedimento di cui non si conoscono gli estremi col quale a partire da marzo 2024 le Amministrazioni resistenti hanno interrotto l'erogazione dell'assegno di cura alla piccola in quanto nella graduatoria degli ammessi al “programma regionale assegni di cura FNA 2022/2024” risulta “ammessa e non finanziabile”, lasciando di fatto la bambina priva di ogni forma di assistenza;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso comunque lesivo dei diritti e/degli interessi della minore ivi incluso ogni ulteriore ed eventuale atto di valutazione della posizione della stessa mai comunicato e/ notificato;

per l'accertamento

del diritto della piccola ad essere reinserita - anche in via cautelare - nella graduatoria degli aventi diritto agli assegni di cura come “ammesso e finanziabile”, in quanto persona con disabilità gravissima- autismo di livello 3 secondo il DSM5 – con documentato peggioramento del disturbo, ammessa alle cure domiciliari e già beneficiaria dal 2021 dell’assegno di cura, quale unica forma atta a garantire la necessaria assistenza tutelare /educativa, così come del resto stabilito dalla stessa PA;

per la condanna

delle Amministrazioni resistenti, per quanto di competenza, a reinserire la bambina in graduatoria tra gli “ammessi e finanziabili” e a continuare a corrisponderle l’assegno di cura, in quanto disabile gravissima - ai sensi del DM 26 settembre 2016 art. 3 co 2 g) - e in cure domiciliari, nonché, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica, nella misura delle mensilità perdute o, in subordine, da determinarsi in via equitativa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di San Giorgio a Cremano e della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Reputati sussistenti - all’esito della sommaria delibazione che è propria della sede interinale - gli estremi per l’accoglimento della domanda cautelare, nei sensi e nei

limiti di cui in appresso, tenuto conto che:

- il criterio foggato dalla Regione nella DGR 121/23 –nella parte in cui tiene in non cale, ovvero colloca in posizione deteriore, il bisogno assistenziale dei disabili gravissimi rispetto a quello degli anziani non autosufficienti- in sostanza assegna valenza prioritaria ad un dato, meramente anagrafico, che si appalesa assumere, di contro, significanza neutra ai fini che ne occupano, ove non può che venire in rilievo *principaliter* la pregnanza del bisogno assistenziale, correlata al grado più o meno intenso dello stato di disabilità (con priorità per i gravissimi), al di là ed a prescindere dall'età;

- la natura perplessa della scelta in allora effettuata dalla Regione -che, come accennato, non appare resistere alle doglianze di parte ricorrente- sembra, per vero, essere stata avvertita dalla medesima Amministrazione regionale che, invero, ha, *illico et immediate ac melius re perpensa*, provveduto ad “espungere” *de futuro* il criterio meramente anagrafico *de quo agitur*, con la recente DGR n. 70 del 22 febbraio 2024, pel tramite della quale si assegna giustappunto carattere *potiore ex se* allo stato di disabilità gravissima, senza qualsivoglia *discriminazione di matrice anagrafica*.

Rilevato che la tutela cautelare si possa sostanziare -in una ottica di equo contemperamento dei contrapposti interessi- nella sospensione della efficacia della graduatoria, così da inibire la adozione degli atti consequenziali e la erogazione degli assegni di cura fino al momento della trattazione del merito del presente giudizio; e ciò al fine di consentirne la definizione *re adhuc integra*.

Ritenuto, nondimeno ed in vista della trattazione del merito del gravame, che vada disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria relativa al “Programma regionale di assegni di cura per anziani non autosufficienti e persone con disabilità-FNA-2022 - secondo le indicazioni della DGR 121/2023 e relativo avviso pubblico di cui alla DD RGC 969/2023”,

siccome approvata con determinazione dirigenziale d'Ambito n. 28 RCG n.310 del 2024 e, poscia, rettificata con la D.D.RGC del 15 marzo 2024;

Ritenuto che, in relazione alla natura della controversia e al numero di controinteressati, sussistano i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web (internet) del comune di San Giorgio a Cremano, quale capofila dell'Ambito Territoriale n. 28, del comune di San Sebastiano al Vesuvio, quale comune facente parte di tale Ambito, e della Regione Campania, con le seguenti modalità:

- l'avviso, da pubblicarsi sul sito web (internet) istituzionale del comune di San Giorgio a Cremano, del comune di San Sebastiano al Vesuvio e della Regione Campania, dovrà contenere le seguenti informazioni: - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; - il numero di registro generale del procedimento; - le Amministrazioni intimare; - l'oggetto del ricorso; - l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inseriti nella graduatoria, siccome approvata con determinazione dirigenziale d'Ambito N. 28 RCG n.310 del 2024 e poscia rettificata con il provvedimento n. 564/2024 del 15 marzo 2024, relativa al "Programma regionale di assegni di cura per anziani non autosufficienti e persone con disabilità-FNA-2022 - secondo le indicazioni della DGR 121/2023 e relativo avviso pubblico di cui alla DD RGC 969/2023"; - il testo del ricorso con oscuramento delle generalità dei ricorrenti e di altri soggetti citati nonché dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate; - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";

- la parte ricorrente dovrà, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sul sito istituzionale del comune di San Giorgio a Cremano, del comune di San Sebastiano al Vesuvio e della Regione Campania con le sopra precisate modalità, richiedendo tale inserimento tramite apposita istanza alle Amministrazioni, nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito in atti della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla pubblicazione;
- l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dai siti delle Amministrazioni sino alla pubblicazione della sentenza di questo TAR.

Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta):

- accoglie la domanda cautelare, nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva, sospendendo la efficacia della impugnata graduatoria e inibendo la adozione degli atti consequenziali;
- ordina alla parte ricorrente di provvedere alla integrazione del contraddittorio con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la trattazione del merito del gravame, la udienza pubblica del 23 ottobre 2024.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Angela Fontana, Consigliere

Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rocco Vampa

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.